C O P I A

Comune di
SAN PIETRO IN GUARANO

Provincia di COSENZA

Largo Municipio, 1 - Tel. 0984/472511 - Fax 0984/472147
www.comune.sanpietroinguarano.cs.it - comunesanpietroinguarano@pec.it

Deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE** n. **27** del **30-12-2023**

Oggetto: Conferma aliquota nuova IMU anno 2024

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **19:00**, nella Sala Consiliare, a seguito di convocazione partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, si è riunito in seduta Ordinaria di Seconda convocazione il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica. Risultano presenti alla discussione su questo punto all'ODG i sotto indicati Consiglieri:

Cognome e Nome	*Carica*	*Presente/Assente*
Francesco Acri	Sindaco	Presente
Mario Principe	Consigliere	Presente
Salvatore Magnelli	Consigliere	Presente
Giovanna Marsico	Consigliere	Presente
Ugo Ventrella	Consigliere	Presente
Irene Napoli	Consigliere	Assente
Samantha Michela Fabiano	Consigliere	Presente
Franco Alfano	Consigliere	Presente
Antonio Venneri	Consigliere	Assente
Roberta Panza	Consigliere	Presente
Pierpaolo Turano	Consigliere	Assente
Tiziana Agosto	Consigliere	Presente
Carlo Sprovieri	Consigliere	Presente
Presenti: 10		Assenti: 3

Presiede la seduta Il Sindaco Francesco Acri.
L'Assessore esterno, senza diritto di voto, Cozza Veronica è Presente alla seduta.
Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Falvo.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Francesco Acri, in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

****

Proposta di Deliberazione

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)….. l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizione che disciplinavano IMU e TASI, quali

componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L.n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla

presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

Visto l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Vista la sentenza n. 209/2022 con cui la Corte Costituzionale ha rivoluzionato l'esenzione IMU per l'abitazione principale: ai fini dell'esenzione, infatti, per "abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente". Eliminato il riferimento al nucleo familiare, l'esenzione IMU ora compete al verificarsi di due condizioni: la dimora abituale e la residenza anagrafica.

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, confermare le aliquote dell'imposta municipale propria stabilita per l'anno **2020 con deliberazione di C.C. n. 6 del 06.04.2020, rimaste invariate negli anni successivi alla loro adozione**;

Visti:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*";

ATTESO che, ai sensi del comma 767, modificato dall'art. 1, comma 837, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197:

- le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente; - in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del medesimo comma 767, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al comma 767, si applicano le aliquote di

base previste dai commi da 748 a 755;

Preso atto che con il **comunicato** del 30 novembre 2023, il Ministero dell'economia ha informato i Comuni della proroga all'anno 2025 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell'IMU utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, come disposto dall'art. 6-ter del dl n. 132 del 2023 (DL Proroghe Fisco). Ed ha precisato che per l'anno 2024:

- i Comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro i consueti termini dell'invio al 14 ottobre di ciascun anno, per la successiva pubblicazione sul Portale entro il 28 ottobre;

PROPONE

1. di confermare per **l'anno di imposta 2024**, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'IMU:

Abitazione principale e assimilate (Cat. da A2 ad A7) e pertinenze (C/2, C/6, C/7)	---
Abitazione principale di pregio (Cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze (C/2, C/6, C/7)	6 ‰
Abitazione concessa in comodato gratuito (tranne Cat. A1, A8, A9) riduzione 50% base imponibile	10,5 ‰
Immobili locati a canone concordato (riduzione al 75%)	10,50‰
Abitazioni assegnate dagli Istituti Autonomi Case Popolari (ex IACP/ARES/ALER)	10,50 ‰
Altre abitazioni - immobili Cat. A (tranne A/10)	10,50 ‰
Cat. A/10 - Uffici e studi privati	10,50 ‰
Cat. C/1 - Negozi e botteghe	10,50‰
Cat. C/2 - Magazzini e locali di deposito	10,50 ‰
Cat. C/3 - Laboratori per arti e mestieri	10,50 ‰
Cat. B, C/4, C/5 - Fabbricati comuni	10,50 ‰
Cat. C/6, C/7 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse - Tettoie	10,50 ‰
Cat. D, tranne D/5 e D/10 - Immobili industriali e commerciali	10,50 ‰
Cat. D/5 - Istituti di credito ed assicurazioni	10,50 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attivita' agricola (D/10)	---
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attivita' agricola (Cat. A, C/2, C/6, C/7)	---
Beni Merce - Realizzati da Imprese Edili, destinati alla vendita e rimasti invenduti	---
Aree fabbricabili	10,50 ‰
Terreni	---
Terreni agricoli	---
Terreni agricoli posseduti e condotti da operatori iscritti a previdenza agricola	---
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine stabilito dalla legge richiamata in narrativa;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Il Funzionario Responsabile
F.to D.ssa Elena Lorenzet

****

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta;
Acquisiti i pareri di seguito riportati;
Udita la discussione durante la quale la Consigliera Agosto dichiara di votare contro in quanto ritiene che sarebbe stato opportuno ridurre le aliquote considerato che sono fissate al massimo;
LINK DI REGISTRAZIONE:
https://www.youtube.com/live/RwGnpoYTAro?si=kgQqQqfFO5h5NsvA&t=1200s
Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 42 T.U. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7 contrari n. 3 consiglieri Agosto T., Panza R., Sprovieri C., espressi per alzata di mano

DELIBERA

- **di approvare** la proposta sopra riportata.

Con separata e successiva votazione **con voti favorevoli n. 7 contrari n. 3 consiglieri Agosto T., Panza R., Sprovieri C. espressi per alzata di mano**

DELIBERA

- **di dichiarare**, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Parere di Regolarità tecnica

Sulla presente si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere **Favorevole** di Regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

San Pietro in Guarano, 30-12-2023

Il Responsabile
F.to Dott.ssa Elena Lorenzet

Parere di Regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente osservato:

Rilascia parere: **Favorevole**

San Pietro in Guarano, 30-12-2023

Il Responsabile
F.to C.d.L. Ugo Ventrella

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Sindaco
F.to Dott. Francesco Acri

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Rosa Falvo

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente è stata pubblicata all'Albo on-line il giorno 23-01-2024, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Reg. Pub. n. 114

San Pietro in Guarano, 23-01-2024

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Rosa Falvo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-12-2023, perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art.134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

San Pietro in Guarano, 23-01-2024

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Rosa Falvo

E' copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Rosa Falvo

_____